



RELAZIONE ANNUALE

2020

Approvata in data 22 marzo 2021

RELAZIONE ANNUALE 2020

PREMESSA	p. 3
CAPITOLO 1 - Funzioni proprie	p. 9
CAPITOLO 2 - Gruppo nazionale Corecom di lavoro "Tutela delle minoranze linguistiche"	p. 14
CAPITOLO 3 - Funzioni delegate	p. 17
CAPITOLO 4 - La par condicio	p. 35
CAPITOLO 5 - Statistica	p. 37
CAPITOLO 6 - Attività del Coordinamento nazionale CoReCom Tavolo Tecnico Dirigenti/Segretari CoReCom	p. 38
CAPITOLO 7 - Legge regionale 4 settembre 2001, n. 26	p. 40



CORECOM VALLE D'AOSTA

PRESIDENTE

Pier Paolo CIVELLI

COMPONENTI:

Claudio DALLE

Daniele GENCO

Federico MOLINO

Beatrice MOSCA

RESPONSABILE STRUTTURA OPERATIVA

Francesco CIAVATTONI

Castello di Montfleury

Via Piccolo San Bernardo, 39 - 11100 AOSTA (I)

Segreteria Comitato e Struttura operativa

Tel. (+39) 0165-52.62.88

Sportello Conciliazioni/Definizioni

Tel. (+39) 0165-52.62.93/52.62.94

www.corecomvda.it

PEC: corecomvda@legalmail.it

PREMESSA

PIER PAOLO CIVELLI PRESIDENTE DEL CORECOM VALLE D'AOSTA

L'anno di riferimento della presente relazione è stato fortemente condizionato dagli effetti dell'emergenza dovuta al Covid-19. L'attività del Corecom Valle d'Aosta ha dovuto rapidamente adeguarsi alle limitazioni e alle norme di prevenzione imposte dalle regole di prevenzione sanitaria, come d'altronde il resto dell'amministrazione pubblica regionale.

Va subito sottolineato che il Corecom non ha mai chiuso i battenti, ma ha anzi rafforzato il suo ruolo di supporto ed assistenza all'utenza in particolare per quanto concerne il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie tra utenti e operatori dei servizi di comunicazione.

La struttura operativa non è rimasta *OFFLINE* ed ha rivelato la validità delle modalità di lavoro a distanza e l'efficacia della piattaforma ConciliaWeb come effettivo strumento di lavoro virtuale e in diretta con i cittadini, da un lato, e con le compagnie di gestione servizi telefonici e web dall'altro. Si è quindi rivalutato l'investimento fatto nel tempo sia in termini di tecnologia sia di sviluppo di competenze digitali della struttura Corecom e del personale impiegato.

Nell'anno precedente il Corecom Valle d'Aosta aveva avviato un percorso di apertura al mondo produttivo, alla

popolazione e alle associazioni del terzo settore, per informare circa le potenzialità offerte dal CoReCom tramite le sue molteplici funzioni. Gli sviluppi di tali contatti hanno dovuto tenere conto delle difficoltà di adattamento alle nuove modalità di collegamento a distanza e di utilizzo di piattaforme digitali. Si pensi ad esempio al periodo più buio di chiusura con il *lockdown* stretto imposto nella primavera 2020 che ha costretto famiglie con giovani in età scolastica ad adeguare i propri strumenti e connessioni web per supportare la didattica a distanza che la scuola ha dovuto attivare in breve tempo per proseguire l'attività didattica.

In questo periodo il CoReCom è sempre stato vicino alle esigenze della collettività mantenendo i contatti con le scuole e con il mondo produttivo anche tramite interviste radiofoniche al fine di fornire consigli e suggerimenti circa le migliori pratiche per la "sopravvivenza" digitale.

La necessità di garantire supporto per la corretta applicazione delle formule contrattuali e la conciliazione delle controversie nell'ambito della tutela degli utenti nei confronti delle compagnie telefoniche, ha avuto quindi un *plus* di sensibilità da parte dei cittadini e necessità di supporto da parte del Corecom.

Malgrado i lunghi mesi di chiusura e di successiva riapertura estiva ed in seguito alla ulteriore fase di limitazioni autunnali e invernali, molte attività sia di enti, di associazioni di volontariato, di aziende e attività commerciali hanno dovuto fare fronte a nuove modalità di operatività e di comunicazione che in molti casi hanno

dovuto essere rinforzate e adeguate. Per questo motivo un problema su un'utenza telefonica o un blocco sulle connessioni web ha dovuto avere una priorità ancora maggiore rispetto agli anni passati e un'attenzione rinforzata da parte del Corecom.

Anche le domande per accedere alle graduatorie trimestrali dei programmi dell'accesso hanno mantenuto un vivo interesse aumentando le trasmissioni, pur in presenza di margini molto ristretti per il primo blocco di iscrizioni fissato durante il periodo estivo post covid; questo anticipo rispetto alla messa in onda non ha facilitato l'approccio da parte di enti o associazioni che non avevano una dimestichezza con la realizzazione di video.

Anche in questo caso il CoReCom Valle d'Aosta ha supportato l'utenza con una costante informazione per favorire maggiori opportunità di accesso.

Altro importante impegno del 2020 è stato quello di garantire, nell'ambito delle funzioni di vigilanza e garanzia, la par condicio rispetto alle tre competizioni elettorali che si sono concentrate nelle giornate del 20 e 21 settembre.

Sul versante interno/esterno dell'innovazione un altro impegno è legato alla revisione del sito web del CoReCom come da progetto redatto dal Comitato e dalla sua Struttura operativa entrando nella fase operativa di ideazione e progettazione del nuovo portale web indispensabile per adeguare il sito alle ultime normative nazionali ed europee in materia di accessibilità oltre che

alle competenze acquisite nel 2018 con la firma della convenzione Agcom inerenti le nuove funzioni delegate.

Altro capitolo rilevante dell'attività CoReCom, che da tempo è affiliato al circuito europeo sulla media education "EuroMeduc", è rivolto ai giovani in quanto soggetti esposti alle diverse forme di comunicazione e ai *social* con i quali interagiscono abitualmente talvolta senza conoscerne i rischi. Prosegue l'impegno per adeguare alla mutata situazione di emergenza i moduli formativi di *media education* rielaborati d'intesa con le Istituzioni scolastiche coinvolte al fine di offrire un prodotto utilizzabile in questa delicata fase di alternanza tra periodi di didattica a distanza ed in presenza che richiede rispetto al passato maggiore flessibilità a fronte della difficoltà di programmazione su basi certe.

Il Comitato ha elaborato un nuovo modello di format degli Educational CoReCom per innovare le tematiche e le modalità di interazione con il contesto scolastico regionale cercando nel limite del possibile di mantenere la modalità in presenza integrata dalla didattica a distanza sempre in accordo e in collaborazione con gli insegnanti delegati dalle Istituzioni scolastiche a svolgere i programmi educativi e didattici.

Altro tema di eccellenza è rappresentato dal lavoro svolto dal gruppo di lavoro "Tutela delle minoranze linguistiche nella comunicazione", presieduto dal CoReCom Valle d'Aosta. Nel corso del 2020 le possibilità di confronto ed incontri in presenza sono state pressoché nulle e quindi

si è optato per sviluppare i contatti ed il lavoro in videoconferenza arrivando nel mese di dicembre 2020 all'organizzazione di una *webinar* che ha raccolto l'adesione di tutti i componenti ed andando anzi ad ampliare il panel di partecipanti e di interventi tecnici sia sul versante delle sedi Rai regionali sia di Servizi tecnici che operano nelle rispettive Regioni e Province Autonome sul fronte della tutela minoranze linguistiche. Il risultato è stato quello di presentare la seconda edizione del Dossier sulla Tutela delle minoranze linguistiche nella comunicazione che è divenuto uno strumento di lavoro sia per i rispettivi organismi regionali, sia per alcuni dottorandi che nel corso del 2020 hanno richiesto ed utilizzato copia del Dossier per studio, specializzazione e tesi di laurea.

Nel rispetto della funzione di consulenza in materia di comunicazione, nel contempo, è stata assicurata la massima collaborazione a tutti gli Enti regionali che ne hanno fatto richiesta rispetto agli strumenti di comunicazione in generale.

Dopo il 2019, primo anno completo per quanto riguarda le funzioni delegate da AgCom in materia di conciliazione delle controversie tramite l'utilizzo della piattaforma digitale unica ConciliaWeb nel corso del 2020 è proseguita tale modalità in preparazione alla successiva edizione della piattaforma digitale che è entrata in funzione a marzo del 2021 denominata ConciliaWeb 2.0.

In conclusione di questa premessa va ricordato l'ingresso di una nuova risorsa che ha potuto rapidamente

inserirsi con il percorso di formazione per occuparsi dell'attività del ROC. A fronte di questo nuovo arrivo si deve tuttavia purtroppo registrare l'uscita di scena di una risorsa che si occupava di conciliazione e quindi va sottolineato che il CoReCom si trova ad operare in carenza di una unità per la parte di conciliazione rispetto alla già difficile situazione del personale più volte rappresentata in passato. E' auspicabile che quanto prima si possa attingere dalle graduatorie in corso di validità per ricoprire in tempi brevi il posto vacante.

CAPITOLO 1 – FUNZIONI PROPRIE

I Programmi dell'accesso 2020

Alla struttura operativa del Comitato compete l'attività di istruzione e gestione dell'accesso, previsto per soggetti aventi diritto, alle trasmissioni radiofoniche e televisive dell'emittenza pubblica (legge 14 aprile 1975 n.103).

Questa tipologia di programmazione, attuata in collaborazione con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, permette ad alcune categorie di associazioni e movimenti elencati nell'articolo 6 della l. n. 103/1975 di proporre delle trasmissioni radiotelevisive, attuate in forma autonoma o con la collaborazione gratuita della RAI, con durata massima di cinque minuti che illustrino programmi, progetti o tipologia della propria attività.

La richiesta deve essere inoltrata al CoReCom, tramite la compilazione di una domanda reperibile presso la sede del Comitato o dal sito internet www.corecomvda.it nella sezione "Programmi dell'accesso".

Il piano annuale 2020 ha registrato una discreta partecipazione dei soggetti aventi diritto tenuto conto anche dell'attività di sensibilizzazione che il Comitato ha attivato sin dal suo insediamento tramite gli incontri con le

RELAZIONE ANNUALE 2020

associazioni di volontariato e di tutela della disabilità operanti in Valle d'Aosta.

Il monitoraggio delle programmazioni televisive

Il Comitato, considerato che uno dei suoi compiti istituzionali, oltre alla verifica del rispetto delle norme in materia di comunicazione politica e istituzionale nel corso delle competizioni elettorali, è il monitoraggio relativo al pluralismo politico dei partiti e movimenti politici presenti in Consiglio regionale (art. 12 - c.1 - lett. a) punto 6bis), ribadisce la difficoltà di esercitare con sistematicità questa importante funzione di vigilanza in assenza di personale dedicato e formato vista la delicatezza del compito.

Nel corso del 2020, preso atto che dall'1.1.2016 non vi sono più emittenti locali aventi sede legale/operativa in Valle d'Aosta, né emittenti a bacino interregionale con palinsesti anche parzialmente dedicati alla realtà regionale, la Struttura ha provveduto comunque a monitorare per un periodo complessivo di sei settimane gli spazi informativi e i programmi regionali di RAI 3 oltre al previsto controllo relativo alla *par condicio* durante le elezioni nazionali e regionali.

Nei monitoraggi effettuati non sono emerse violazioni alla normativa vigente, né sono pervenute da parte di cittadini segnalazioni in merito ad altre casistiche a tutela dell'utenza.

Progetto "Corecom Education 2020"

Gli studi più recenti sugli effetti dei media sui minori sono piuttosto concordi sulla necessità che una più approfondita conoscenza degli strumenti di comunicazione costituisca un potente fattore di protezione nei confronti dei possibili danni provocati dall'esposizione ai media. Il compito della scuola, supportata da specialisti di settore, è dunque anche quello di inserirsi, come attore significativo, in una rete relazionale che possa contribuire ad una migliore comprensione e quindi ad un corretto utilizzo delle nuove tecnologie. In tal senso, si moltiplicano i manuali rivolti a genitori e educatori contenenti le "istruzioni d'uso" per proteggere i bambini, gli adolescenti e anche i maggiorenni da un uso eccessivo ed errato dei media, per accostarsi ad essi con maggiore consapevolezza e per avvalersene in ambito espressivo ed educativo ed è ormai consistente la produzione di saggi, ricerche e manuali che assumono questo punto di vista come centrale e si occupano di definirne presupposti, contenuti, percorsi, strumenti operativi.

Il CoReCom Valle d'Aosta, organo funzionale dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AgCom), sin dal 2004 ha realizzato progetti di educazione ai mass media indirizzati in particolare nei confronti di studenti delle medie superiori.

Nel contempo, i progetti intendono soprattutto valorizzare tutti quegli aspetti positivi che le nuove

tecnologie di comunicazione hanno apportato al nostro modo di vivere ovvero una maggiore e immediata conoscenza del mondo che ci circonda, le potenzialità espressive ed educative delle nuove tecnologie, la capacità di valorizzare e potenziare tutte le intelligenze, le opportunità di allargare degli orizzonti personali. In ambiente scolastico, alcuni specialisti sottolineano come le nuove tecnologie spingano in direzione di un superamento dell'approccio individualistico alla conoscenza, incentivando la cooperazione e le forme di apprendimento collaborativo.

Purtroppo nel corso del 2020, pur avendo già concordato con due Istituzioni scolastiche date e orari dei progetti comprese le ore di alternanza scuola/lavoro (PCTO), a causa della pandemia da Covid-19 non è stato possibile attuare i programmi che sono stati rinviati al 2021.

CAPITOLO 2 - GRUPPO DI LAVORO CORECOM "TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE"

Si è riunito ad Aosta venerdì 18 dicembre 2020 in videoconferenza il Gruppo di Lavoro “ Tutela delle Minoranze linguistiche nella Comunicazione” composto dai CoReCom di: Valle d'Aosta (Coordinatore), Bozen Sud-Tirol, Trento, Friuli Venezia Giulia e Sardegna, ovvero le realtà regionali e provinciali in cui risiedono le minoranze linguistiche riconosciute dalla legge 482/1999 definite “parlanti” proprio per le caratteristiche di presenza storica sul territorio sia dal punto di vista etnico che linguistico. I lavori sono iniziati con i saluti istituzionali dal Presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, Alberto Bertin e dell'Assessore all'Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate Luciano Caveri. Sono intervenuti anche il Direttore del Servizio Ispettivo, Registro e Rapporti Corecom in rappresentanza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AgCom), oltre che i Presidenti Corecom componenti del Gruppo di lavoro e alcuni Direttori/Caporedattori delle sedi regionali della RAI delle regioni e province interessate.

L' evento ha fatto seguito alla riunione costitutiva del Gruppo di lavoro svoltasi ad Aosta il 13 dicembre 2019 nel corso della quale è stato presentato il primo Dossier sulla legislazione e comunicazione a tutela delle minoranze

linguistiche.

Il documento prevede una sezione di raccolta legislativa che fotografa la situazione attuale delle norme che regolano e sostengono le minoranze linguistiche rispetto ai media e una sezione tecnica che descrive quanto è al momento operativo in materia di tutela delle minoranze linguistiche nella comunicazione.

Nel corso dell'incontro annuale sono stati illustrati gli aggiornamenti del dossier grazie al contributo e alle esperienze maturate nelle diverse regioni, oltre alle nuove prospettive per il tramite dei nuovi mezzi di comunicazione come ad esempio i social e alla nuova frontiera tecnologica rappresentata dal 5G.

A tal fine si ricorda che una delle funzioni proprie che alcuni CoReCom hanno nella loro legge istitutiva è quella di concorrere alla tutela ed alla valorizzazione del particolarismo linguistico e culturale presente nelle loro regioni e province autonome e alle verifiche sul rispetto delle convenzioni tra la Regione, la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e i concessionari privati per i programmi di diffusione regionale.

Inoltre, il nuovo Accordo Quadro, siglato nel 2017 da Agcom/Regioni/CoReCom prevede altresì, tra le materie delegate "la vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale

privata, nonché di quella della concessionaria pubblica, per l'ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori". Pertanto oltre a essere materia oggetto di funzione propria, la tutela delle minoranze linguistiche assume anche un risvolto importante che concerne la vigilanza sugli obblighi di programmazione dell'emittenza locale e della RAI.

L'obiettivo che si intende raggiungere è la predisposizione di un dossier costantemente aggiornato nelle due fondamentali direttrici: normativa, ovvero che renda una fotografia attuale per ciascuna realtà delle norme che regolano e/o sostengono le minoranze linguistiche rispetto ai mass media e tecnica ovvero con gli aspetti della comunicazione esistenti e operanti *ad horas*; ciò al fine di poter elaborare una progettualità che evidenzi la migliori pratiche che possano essere di suggerimento e supporto alle scelte che poi gli Enti preposti potranno fare in merito alla tutela delle minoranze linguistiche nella comunicazione.

CAPITOLO 3 - FUNZIONI DELEGATE

IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE NELLE CONTROVERSIE TRA GESTORI DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI ED UTENTI IN VALLE D'AOSTA - RAPPORTO 2020

FRANCESCO CIAVATTONI

RESPONSABILE STRUTTURA OPERATIVA CORECOM VALLE D'AOSTA

Dal 1° gennaio 2004, il CoReCom Valle d'Aosta esercita le funzioni delegate in materia di comunicazione così come previsto dalla convenzione firmata dai Presidenti dell'AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni), della Regione Valle d'Aosta e del CoReCom ai sensi della legge n. 249/1997 e della legge regionale n. 26/2001.

Tra queste la più importante dal punto di vista del servizio al cittadino e dell'impegno in risorse umane ed economiche è il "tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie tra gestori di servizi di telecomunicazioni ed utenti".

Questa attività rientra in quella forma di risoluzione stragiudiziale, da tempo diffusa nei paesi anglosassoni, delle controversie che, sotto la sigla ADR (Alternative Dispute Resolution), qualifica il procedimento attraverso

cui un terzo (il Conciliatore) aiuta le parti, tramite la sua funzione di mediatore, a comporre una lite.

Diversamente da altri casi, nelle controversie tra utenti e gestori di servizi di telecomunicazioni, l'esperimento del tentativo di conciliazione presso il CoReCom è obbligatorio prima di poter ricorrere alla giustizia ordinaria; proprio in virtù di questa obbligatorietà, il legislatore ha disposto che il tentativo di conciliazione presso il CoReCom sia totalmente gratuito.

Dal 2 maggio 2018 anche il CoReCom della Valle d'Aosta, a seguito della firma della Convenzione tra Agcom e la Regione Valle d'Aosta, esercita sul territorio regionale anche la definizione in secondo grado nelle controversie tra utenti e gestori di servizi di telecomunicazioni.

Dal 23 luglio 2018 è entrata in funzione la nuova piattaforma unica digitale "CONCILIAWEB" predisposta da Agcom, in collaborazione anche con il Gruppo di lavoro alla quale ha costantemente partecipato il Responsabile della Struttura operativa del CoReCom Valle d'Aosta, per la gestione delle istanze concernenti il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie tra gestori di servizi di telecomunicazioni ed utenti. Tale innovazione, comune a tutti i CoReCom italiani, permette all'utenza di poter presentare in forma telematica l'istanza di conciliazione, di definizione o di richiesta di un provvedimento d'urgenza. Pertanto sia dal proprio pc (desktop o portatile) che dallo

smartphone il cittadino può accedere, registrandosi con le proprie credenziali o tramite *spid*, alla procedura informatica e avere riscontro, anche tramite la negoziazione diretta con il gestore telefonico, della controversia sempre sotto il controllo del CoReCom, in qualità di Autorità *super partes*.


Nella home page del sito internet del CoReCom Valle d'Aosta www.corecomvda.it, è reperibile il link per accedere a ConciliaWeb oltre ad una serie di informazioni dedicate.

***N.B.** Il contenuto della seguente relazione dedicata all'attività concernente il tentativo obbligatorio di conciliazione/definizione nelle controversie tra gestori di servizi di telecomunicazioni ed utenti e, per la prima volta, si basa esclusivamente sulla reportistica che la piattaforma gestita da Agcom denominata "ConciliaWeb" mette a disposizione.*

Tipologia dell'utenza

La maggioranza degli utenti del ConciliaWeb sono privati cittadini anche se la vastità di offerte nella telefonia mobile e fissa sta coinvolgendo sempre di più le ditte, le aziende, le attività professionali che, per funzioni e numero di dipendenti, hanno sovente necessità di abbinare alla telefonia fissa, l'utilizzo di internet e dei cellulari per formare la cosiddetta "rete aziendale".

L'utente privato o con un'attività aziendale/professionale può aprire il contenzioso senza alcun obbligo di assistenza da parte di avvocati o associazioni dei consumatori potendo tuttavia accedere, in caso di impossibilità di partecipare all'eventuale udienza, all'istituto della delega senza particolari formalità. Per quanto concerne le istanze presentate nel 2020, per 167 pratiche cittadini e imprese si sono avvalsi dell'assistenza in udienza da parte di associazioni dei consumatori.




RELAZIONE ANNUALE 2020

Istanze di Conciliazione

Dall'1.1.2020 al 31.12.2020 sono state presentate e gestite dal CoReCom 374 istanze (- 64 rispetto al 2019).

Nel grafico sottostante viene rappresentato il numero di istanze ricevute dal 2004 al 2020.



Il dato statistico complessivo che comprende sedici anni di esercizio del tentativo obbligatorio di conciliazione è rilevante: circa 6.000 istanze presentate, istruite e discusse in udienza con una percentuale media negli anni di accordo positivo molto vicina al 90% e con una tempistica di istruttoria e risoluzione delle pratiche di certo

unica rispetto ad altri settori della Pubblica Amministrazione.

Tornando al 2020 si sottolinea l'ottimo risultato raggiunto circa la durata del procedimento conciliativo per cui, nonostante la cronica carenza di personale, le stringenti misure sanitarie imposte dalla pandemia anche per il personale della p.a., la durata media del procedimento gestito direttamente dalla struttura operativa del CoReCom si è comunque allineata al dispositivo regolamentare dei 30 giorni.

Corre l'obbligo precisare che la delibera Agcom 353/19/CONS e il recente nuovo regolamento applicativo hanno totalmente innovato il procedimento conciliativo con l'introduzione di due nuove fasi denominate "Negoziazione diretta" e "Conciliazione semplificata" che precedono il vero e proprio procedimento che si conclude con l'udienza di conciliazione.


La "negoziiazione diretta" coinvolge, in prima battuta, l'utente che ha presentato l'istanza e l'operatore controparte che hanno l'opportunità, sino al giorno fissato per l'udienza, di chiudere la vertenza tramite un dialogo continuo attraverso una "chat" all'interno della piattaforma digitale.

La "conciliazione semplificata" è prevista dal Regolamento per le controversie aventi per oggetto alcune problematiche di semplice soluzione mediante lo scambio

non simultaneo di comunicazioni/proposte tra le parti e il Conciliatore assegnato all'istanza. In questo caso però se le parti non si accordano pur avendo l'ausilio del Conciliatore nella "chat", l'istanza viene decisa dal CoReCom direttamente in secondo grado senza passare dalla fase conciliativa che, come abbiamo visto, pur in forma virtuale si ritiene esperita.


Dal punto di vista statistico nei seguenti grafici sono rappresentati alcuni dati di interesse inerenti le tipologie di istanze presentate al CoReCom.

Tipologia istanze ConciliaWeb presentate dall'1.1.2020 al 31.12.2020




RELAZIONE ANNUALE 2020

Esito 2020 conciliazioni Udienza\Negoziazione diretta



■ Verbale di accordo ■ Verbale di mancato accordo ■ Archivate ■ Inammissibili ■ Mancata comparizione parti


Esito 2020 conciliazioni Semplificate



■ Accordo ■ Mancato accordo ■ Archivate ■ Inammissibili

RELAZIONE ANNUALE 2020

Il grafico successivo rappresenta gli esiti complessivi per l'anno 2020 delle procedure di conciliazione rispetto alle istanze presentate. La percentuale di accordo è del 93% con tempi medi di chiusura del procedimento di circa 30 giorni.



La definizione delle controversie

La persona fisica o giuridica, nel caso che l'istanza conciliativa di primo grado si sia conclusa con un verbale di mancato accordo, può accedere alla procedura di secondo livello presso il CoReCom ovvero la cd. "definizione della controversia".

Si tratta di una procedura alternativa al ricorso alla giustizia ordinaria che si attiva sempre dalla piattaforma digitale ConciliaWeb tramite la compilazione online del formulario GU14.

I tempi della decisione, previsti dal regolamento, sono di 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza mentre le modalità di trattazione dell'istanza prevedono la presentazione di una memoria difensiva da parte del gestore telefonico coinvolto e la possibilità di convocare anche in secondo grado l'udienza di discussione che nel caso di esito positivo permette la conclusione del procedimento. In caso contrario, il provvedimento decisorio, spetta al Responsabile della Struttura operativa del CoReCom sulla base della documentazione inserita nel fascicolo digitale dalle parti o, in forma collegiale, insieme al Comitato nel caso di istanze il cui valore economico è superiore a €. 501,00.


Nel 2020, per quanto concerne i 12 verbali di mancato accordo (pari al 3% sul totale/anno), sono state presentate al CoReCom Valle d'Aosta 10 istanze di definizione della

RELAZIONE ANNUALE 2020

controversia tutte concluse con ampio anticipo rispetto ai 180 giorni previsti dal regolamento.

Nel seguente grafico sono rappresentati gli esiti.

Esiti 2020 Definizione delle controversie



I provvedimenti di urgenza

Il procedimento amministrativo relativo ai provvedimenti temporanei, tecnicamente denominati GU5 (dal nome del relativo modulo da compilare a cura dell'utente), sono di fatto suddivisi in due distinte fasi: la prima è sostanzialmente una richiesta di chiarimenti che il CoReCom inoltra al gestore sulla base di un'istruttoria preventiva di ammissibilità della domanda pervenuta dal ricorrente; la seconda fase (il provvedimento vero e proprio), nel caso in cui il gestore non abbia provveduto alla riattivazione del servizio, ha una valenza di tipo ordinatorio quando, sulla base di una mancata o insufficiente motivazione, viene imposto un termine molto breve per la riattivazione del servizio sospeso o la cessazione dell'abuso.


Nel 2020 sono state presentate al CoReCom dai ricorrenti 36 richieste per il ripristino del servizio universale con un aumento, rispetto al 2019, di 4 istanze.

La procedura legata all'istruttoria del formulario GU5, come precisata dal sopracitato art. 5 della delibera AGCOM 353/19/CONS, prevede una tempistica di dieci giorni per la conclusione del procedimento, legata ovviamente alla natura d'urgenza del provvedimento, che può valere ancora oggi per le sospensioni della linea o dei servizi in ragione di problemi amministrativi (ad es.: mancato pagamento di fatture con conseguente disattivazione della linea e successiva richiesta di

ripristino). Questa tipologia di disagio tuttavia rappresenta oramai meno del 2% della casistica per cui viene richiesto l'intervento del CoReCom.

Invero oggi siamo di fronte a problematiche tecnicamente più complesse derivanti dalla migrazione delle linee o dei servizi tra un operatore e l'altro, dall'attivazione di servizi mai richiesti, dall'esercizio del diritto di recesso con conseguente rientro con l'operatore di telefonia precedente ecc. Il tutto risulta essere ancora più complicato se i ricorrenti sono una ditta, una società di servizi o un esercizio commerciale che subiscono ingenti danni economici dall'assenza per lunghi periodi della linea telefonica piuttosto che del collegamento in internet.

Vediamo nel grafico successivo quali gli esiti dei provvedimenti di urgenza presentati nel 2020.




RELAZIONE ANNUALE 2020

Istanze/Gestori dei servizi di comunicazione

Per quanto concerne gli operatori oggetto delle istanze, sul totale complessivo annuale di 374 istanze, anche in ragione di una diminuzione delle controversie, si evidenzia, rispetto al 2019, un -11 istanze per Tim, -23 Vodafone e -22 Wind Tre, con Fastweb in controtendenza con un +6 mentre per gli altri operatori minori si registra una sostanziale conferma dei numeri dell'anno precedente e una new entry che concerne l'operatore locale Hi2.

Istanze 2020 per operatore



RELAZIONE ANNUALE 2020

Tipologia/Casistica dei disservizi

Telefonia fissa	252
Telefonia mobile	72
Telefonia fissa+mobile	29
Pay Tv	16

Per quanto riguarda le tipologie più riscontrate nelle istanze presentate nel 2020 sono riportate nella seguente tabella:

Contestazione generica della fatturazione	142
Addebiti per recesso/costi disattivazione	43
Addebiti per traffico non riconosciuto	12
Attivazione servizi non richiesti	21
Condizioni contrattuali diverse da quelle sottoscritte	30

Per concludere, da una stima di massima circa il valore medio per conciliazione, è utile riportare anche il dato economico complessivo 2020 per cui, a favore della collettività valdostana, la risoluzione delle controversie tra utenti e gestori dei servizi di comunicazione ha generato un

volume d'affari pari a oltre €. 100.000,00 sotto forma di indennizzi, rimborsi, storni di fatture ecc. derivati dagli accordi positivi raggiunti in udienza o tramite la definizione in secondo grado.

ALTRE ATTIVITÀ DELEGATE

Diritto di rettifica/Sondaggi

Per quanto concerne il diritto di rettifica non vi sono state richieste di intervento da parte di utenti mentre, in ordine al rispetto della normativa in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, non sono state riscontrate violazioni a seguito di una costante verifica posta in essere dalla struttura operativa del CoReCom per quanto concerne i periodi elettorali relativi all'Election day del 20 e 21 settembre 2020.

CAPITOLO 4: LA PAR CONDICIO

Per quanto concerne gli appuntamenti elettorali che si sono svolti nel 2020 il CoReCom ha attivato, come di consueto, le modalità di controllo legate al rispetto della par condicio senza peraltro dover intervenire sia d'ufficio che sulla base di eventuali segnalazioni di presunte violazioni della legge n. 28/2000.

Pur nella complessità derivante dalla contemporaneità di ben 3 tornate elettorali fissate in soli due giorni ovvero 20 e 21 settembre 2020 (consultazione referendaria, elezioni regionali e amministrative), come sempre la costante e puntuale attività di prevenzione messa in campo dalla struttura operativa e dal Comitato ha evitato di dover procedere in termini sanzionatori (archiviando per insussistenza le uniche 2 segnalazioni pervenute) nei confronti di amministrazioni pubbliche, emittenti radiotelevisive o giornali. La disponibilità in presenza dei dipendenti durante i mesi estivi oggetto delle campagne elettorali e la reperibilità telefonica anche nei giorni festivi ha garantito, in tal senso, un costante supporto finalizzato alla miglior gestione possibile della comunicazione nella lunga e particolare campagna elettorale sfociata nell'*election day* di fine settembre.

Per quanto concerne la realizzazione delle relative tribune elettorali, tutte organizzate in presenza nel rispetto

delle norme sanitarie, in collaborazione con la sede regionale della RAI, particolare attenzione è stata posta, ai contenuti elettorali veicolati dai vari candidati nelle programmazioni radiofoniche e televisive al fine di garantire il più possibile, vista la complessità dell'*election day*, un'informazione chiara e comprensibile per la collettività locale.

A seguire, la Struttura operativa, ai sensi della normativa vigente, sarà impegnata sul controllo sugli introiti degli editori relativi alla pubblicità elettorale, sia per le elezioni regionali che comunali.

CAPITOLO 5: STATISTICA

Il Comitato ha effettuato nel corso dell'anno 2020 n. 11 riunioni nelle seguenti date adottando 10 deliberazioni:

❖ 27 GENNAIO, 6 FEBBRAIO, 23 MARZO, 15 MARZO, 16 APRILE, 25 MAGGIO, 13 LUGLIO, 14 SETTEMBRE, 28 SETTEMBRE, 6 NOVEMBRE, 10 DICEMBRE, 30 DICEMBRE.

CAPITOLO 6: ATTIVITA' DI COORDINAMENTO NAZIONALE

COORDINAMENTO NAZIONALE DEI PRESIDENTI CORECOM

L'attività 2020 del Coordinamento nazionale ha subito, come tutti gli organismi assembleari, gli effetti negativi della pandemia per cui le poche riunioni si sono svolte in videoconferenza avendo come oggetto la predisposizione del nuovo regolamento per il funzionamento del Coordinamento e l'esame della proposta dell'Agcom di proroga dell'attuale Accordo Quadro al 31.12.2021.

TAVOLO TECNICO NAZIONALE DIRIGENTI/SEGRETARI CORECOM

Per quanto riguarda invece il Tavolo tecnico nazionale dei Dirigenti/Segretari CoReCom, istituito presso la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee regionali e delle Province Autonome, i lavori, alla quale ha attivamente partecipato il Responsabile della struttura operativa del CoReCom Valle d'Aosta, in qualità di componente o coordinatore dei vari gruppi di lavoro, sono proseguiti con numerose riunioni in videoconferenza al fine di concludere i numerosi dossier ancora aperti tra cui il nuovo regolamento applicativo della piattaforma digitale ConciliaWeb e la revisione integrale della modulistica concernente i procedimenti di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche.

CAPITOLO 7: LEGGE REGIONALE 4 SETTEMBRE 2001, N. 26

Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.). Abrogazione della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85.

(Testo vigente con le modifiche apportate dalle Leggi Regionali L.R. 18 gennaio 2007, n. 1, L.R. 1° agosto 2011, n. 22 e L.R. 27 marzo 2012, n. 7)

Art. 1

(Oggetto)

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), è istituito presso il Consiglio regionale il Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) della Valle d'Aosta, di seguito denominato Comitato, al fine di assicurare a livello regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni.

Art. 2

(Natura)

1. Il Comitato, fermo restando il suo inserimento nell'organizzazione regionale, è organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità.

2. Il Comitato svolge funzioni di garanzia, di consulenza, di supporto e di gestione per la Regione nell'esercizio delle funzioni ad essa spettanti, secondo le leggi statali e regionali, nel campo della comunicazione.

3. Il Comitato, oltre alle funzioni proprie ed alle funzioni delegate di cui agli articoli 12 e 13, svolge le attività affidategli da leggi o provvedimenti statali e regionali.

Art. 3

(Composizione e durata in carica)

1. Il Comitato è composto dal Presidente e da altri quattro componenti. I cinque componenti sono scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni e che possiedano competenza ed esperienza comprovate nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.

2. Il Presidente del Comitato è eletto dal Consiglio regionale, a votazione segreta, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora, dopo due votazioni consecutive, nessun candidato raggiunga tale maggioranza, il Consiglio procede con ulteriore votazione da effettuarsi nella stessa seduta del Consiglio

regionale e risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Gli altri componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a tre nomi. In caso di parità è eletto il più anziano di età. Almeno un componente deve essere espresso dalla minoranza.

4. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni a decorrere dalla data dell'elezione e non sono immediatamente rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione non si applica ai componenti del Comitato che abbiano svolto la loro funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi. I componenti del Comitato continuano ad esercitare le loro funzioni fino al giorno antecedente l'insediamento dei successori, su convocazione del Presidente del Consiglio regionale.

5. In caso di morte, di dimissioni o di decadenza di un membro del Comitato, il Consiglio regionale procede all'elezione del sostituto, che resta in carica fino alla scadenza del Comitato. Alle elezioni per il rinnovo parziale del Comitato non si applica il metodo del voto limitato.

6. Nel caso in cui il Comitato si riduca a due componenti, si procede al rinnovo integrale del Comitato stesso.

7. Alle procedure di rinnovo integrale del Comitato si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria o dal verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 6. Al rinnovo parziale del Comitato, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di uno o due membri, si procede entro sessanta giorni dalla morte del componente o contestualmente alla presa d'atto delle dimissioni o alla deliberazione consiliare di decadenza del componente. In caso di dimissioni del Presidente del Comitato, si provvede alla sostituzione a norma del comma 2 nel termine di sessanta giorni.

8. Ai fini della nomina del Presidente del Comitato e degli altri componenti non si applica la legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale).

Art. 4

(Incompatibilità)

1. La carica di Presidente e quella di componente del Comitato sono incompatibili con le seguenti situazioni:

- a) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;
- b) componente del Governo nazionale;
- c) presidente di Regione, componente di Giunta regionale, consigliere regionale;
- d) sindaco, presidente di amministrazione provinciale, assessore comunale o provinciale, consigliere comunale nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, consigliere provinciale, presidente di comunità montana;
- e) presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti pubblici anche non economici, o di società a prevalente capitale

pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o comunali;

f) detentore di incarichi di direzione in partiti e movimenti politici;

g) amministratore, dirigente, dipendente o socio di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale;

h) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza in atto con i soggetti di cui alla lettera g);

i) dipendente del comparto unico del pubblico impiego della Valle d'Aosta.

1bis. La rimozione delle cause di incompatibilità di cui al comma 1 ha luogo entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, da parte del Presidente del Consiglio regionale, dell'elezione, pena la dichiarazione di decadenza del Presidente o del componente del Comitato da parte del Consiglio regionale.

2. Ciascun componente del Comitato è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente del Comitato ed al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che possano configurare cause di incompatibilità.

Art. 5

(Decadenza)

1. Il Presidente e gli altri componenti del Comitato decadono dall'incarico:

a) qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla metà di quelle effettuate nell'anno solare;

b) qualora sopravvenga una causa di incompatibilità e l'interessato non provveda a rimuoverla;

c) qualora non intervengano alle sedute del Comitato, per motivi di salute, per un periodo superiore a sei mesi.

2. Il Presidente del Consiglio regionale procede, a norma del comma 3, alla contestazione delle cause di decadenza d'ufficio o su segnalazione del Presidente del Comitato, che è tenuto a comunicare gli eventi di cui al comma 1, lettere a) e c), nonché, se ne è a conoscenza, l'esistenza di altre cause di decadenza.

3. Il Presidente del Consiglio regionale, entro dieci giorni da quello in cui è venuto a conoscenza della causa di decadenza, la contesta per iscritto all'interessato, con invito a rimuoverla entro trenta giorni. L'interessato, entro trenta giorni dalla data della contestazione, può presentare osservazioni e controdeduzioni. Entro i successivi dieci giorni il Presidente del Consiglio regionale provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente o sia stata rimossa, ovvero propone al Consiglio regionale l'adozione del provvedimento di decadenza negli altri casi.

Art. 6 (Dimissioni)

1. Le dimissioni del presidente e dei componenti del Comitato sono presentate al Presidente del Consiglio regionale.
2. I componenti dimissionari continuano a svolgere le loro funzioni fino al giorno antecedente l'insediamento dei successori.

Art. 7 (Comunicazioni)

1. Il Presidente del Consiglio regionale comunica all'Autorità l'avvenuta elezione del Comitato e del suo Presidente, nonché le eventuali variazioni nella composizione del Comitato stesso.

Art. 8 (Funzioni del Presidente)

1. Il Presidente del Comitato:
 - a) rappresenta il Comitato e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni;
 - b) convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni;
 - c) cura i rapporti con gli organi regionali, con l'Autorità e con gli organi nazionali di coordinamento.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate da un componente da lui delegato secondo un criterio di rotazione.

Art. 9 (Regolamento interno)

1. Entro tre mesi dalla data del suo insediamento, il Comitato adotta, con voto unanime, il regolamento interno che disciplina:
 - a) l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato, compresa la possibilità di delega di compiti preparatori ed istruttori ai singoli componenti;
 - b) le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione.
2. Il Comitato approva altresì, con voto unanime, un codice etico volto a regolare la deontologia dei componenti, dei dipendenti e dei consulenti.

Art. 10 (Indennità di funzione e rimborsi)

1. Al Presidente e ai componenti del Comitato è attribuita una indennità mensile di funzione, per dodici mensilità, pari al:
 - a) per il Presidente, venticinque per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali;
 - b) per i componenti, sedici per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.
2. Ai componenti del Comitato che non risiedono nel luogo di riunione del Comitato stesso è dovuto, per ogni giornata di seduta,

il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i consiglieri regionali.

3. Ai componenti del Comitato, che su incarico del Comitato stesso si recano in località diverse da quella di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione previsto per i consiglieri regionali.

3bis. L'Ufficio di Presidenza, sentite le esigenze del Comitato, stabilisce i criteri e le modalità per l'acquisizione di beni, servizi e supporti funzionali all'esercizio delle attività dei componenti del Comitato, nonché per l'attivazione delle coperture assicurative, in misura comunque non superiore a quanto previsto per i consiglieri regionali.

Art. 11

(Modalità di esercizio delle funzioni)

1. Per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate di cui agli articoli 12 e 13 il Comitato dispone della struttura di supporto di cui all'articolo 16. Si avvale inoltre dell'Ispettorato territoriale del Ministero competente in materia di comunicazioni, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici).

2. Nell'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità, il Comitato può avvalersi di tutti gli organi periferici dell'amministrazione statale di cui può avvalersi l'Autorità.

Art. 12

(Funzioni proprie)

1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni proprie:

a) funzioni di consulenza per il Consiglio e la Giunta regionale, in particolare:

1) formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), nn. 1) e 2) della l. 249/1997, nonché sui bacini di utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti;

2) formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva senza risorse pubblicitarie di cui all'articolo 3, comma 9, della l. 249/1997;

3) su richiesta degli organi della Regione, cura analisi e ricerche a supporto dei provvedimenti che la Regione adotta per disporre agevolazioni a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di comunicazioni operanti nella regione;

4) monitorizza l'utilizzazione dei fondi per la pubblicità degli enti pubblici di cui all'articolo 41 del d.lgs. 177/2005, presentando rapporti periodici;

5) su richiesta degli organi della Regione predispone pareri, analisi e ricerche specifiche a supporto dell'elaborazione di progetti di legge regionale relativi al settore delle comunicazioni;

6) cura il monitoraggio e l'analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito locale, sia da parte di emittenti locali che di emittenti nazionali;

6bis) monitorizza la presenza sui media locali delle forze politiche rappresentate in Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 11 (Nuove disposizioni in materia di interventi a sostegno dell'informazione e dell'editoria locale);

7) formula proposte in ordine a forme di collaborazione fra la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, la Regione e le istituzioni ed organismi culturali oppure operanti nel settore dell'informazione, nonché sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate dalla Regione in ambito locale con i concessionari privati;

8) propone iniziative atte a stimolare e sviluppare la conoscenza, la formazione e la ricerca in materia di comunicazione radiotelevisiva e multimediale, anche tramite conferenze regionali sull'informazione e la comunicazione;

9) promuove iniziative per garantire la produzione, la ricezione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi transfrontalieri e la collaborazione tra enti pubblici e società di gestione radiotelevisive a livello transfrontaliero;

10) cura ricerche e rilevazioni sull'assetto e sul contesto socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nel settore delle comunicazioni, presentando rapporti agli organi della Regione;

11) attua idonee forme di consultazione, sulle materie di sua competenza, con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private, con l'Ordine dei giornalisti, con l'Associazione Stampa della Valle d'Aosta, con le associazioni degli utenti e dei consumatori, con la Commissione regionale per le pari opportunità, con gli organi dell'amministrazione scolastica e con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati al settore delle comunicazioni;

b) funzioni gestionali:

1) collabora con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), mettendo a disposizione le informazioni e i dati di cui dispone, alla tenuta del catasto delle stazioni radioelettriche per radiotelecomunicazioni di cui all'articolo 16 della legge regionale 4 novembre 2005, n. 25 (Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e abrogazione della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31);

2) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), come da ultimo modificata dal d.l. 15/1999, convertito dalla l. 78/1999;

3) cura la tenuta e l'aggiornamento del registro regionale delle imprese operanti nel settore delle comunicazioni;

c) funzioni di controllo:

1) collabora, mettendo a disposizione le informazioni e i dati di cui dispone, con l'ARPA e gli altri organismi a ciò preposti, alla vigilanza continua sul rispetto della normativa nazionale e regionale relativa ai limiti di esposizione alle radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali limiti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati.

2. Il Comitato concorre alla tutela ed alla valorizzazione del particolarismo linguistico e culturale della Valle d'Aosta. Rappresenta all'Autorità la particolare situazione etno-linguistica della regione e la necessità del rispetto delle convenzioni tra la Regione, la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e i concessionari privati per i programmi di diffusione regionale.

Art. 13 (Funzioni delegate)

1. Il Comitato esercita le funzioni di garanzia, di gestione e di controllo delegate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della l. 249/1997 e del regolamento adottato dall'Autorità stessa in applicazione della medesima norma. Sono delegabili al Comitato, tutte le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni e che non pregiudichino la responsabilità generale assegnata in materia all'Autorità dalla l. 249/1997 e dalle disposizioni legislative vigenti in materia.

2. In particolare possono essere delegate al Comitato le seguenti funzioni previste dalla l. 249/1997:

a) funzioni consultive, in materia di:

1) adozione del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5);

2) definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 7);

3) emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione da parte di ciascun gestore di una Carta di servizio di standard minimi per ogni comparto d'attività, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 2);

4) adozione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 12);

5) predisposizione dello schema di convenzione annessa alla concessione di servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 10);

b) funzioni di gestione in materia di:

1) tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5);

2) monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 13);

c) funzioni di vigilanza e controllo, in materia di:

1) esistenza di fenomeni di interferenze elettromagnetiche, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 3);

2) rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture di telecomunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 8);

3) rispetto dei limiti di esposizione alle radiofrequenze compatibili con la salute umana, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 15);

4) conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione o autorizzazione in base alla normativa vigente, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 1);

5) verifica del rispetto della normativa in materia di campagne elettorali;

6) modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 3);

7) rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 4);

8) rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela dei minori, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 6);

9) rispetto della tutela delle minoranze linguistiche, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 7);

10) rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 8);

11) rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 12);

12) rispetto delle disposizioni relative al divieto di posizioni dominanti, di cui all'articolo 2;

d) funzioni istruttorie, in materia di:

1) controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 9);

2) controversie tra gli enti gestori dei servizi di telecomunicazioni e gli utenti privati, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 10).

3. Le funzioni delegate sono esercitate dal Comitato nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'Autorità al fine di assicurare il necessario coordinamento sull'intero territorio nazionale dei compiti ad essa affidati.

4. L'esercizio delle funzioni delegate è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni, sottoscritte dal Presidente dell'Autorità, dal Presidente della Regione, d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del Comitato, nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate, nonché le risorse umane e finanziarie assegnate, necessarie per provvedere al loro esercizio. Il Presidente del Consiglio regionale illustra alla Commissione consiliare competente i contenuti delle convenzioni da stipulare.

5. In caso di accertata inerzia, ritardo o inadempimento del Comitato nell'esercizio delle funzioni delegate, ovvero in caso di ripetuta violazione delle direttive generali stabilite dall'Autorità, da cui derivi un grave pregiudizio all'effettivo perseguimento delle finalità indicate dalla l. 249/1997, l'Autorità opera direttamente, in via sostitutiva, previa contestazione al Comitato e assegnazione, salvo i casi di urgenza, di un congruo termine per rimuovere l'omissione o per rettificare gli atti assunti in violazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2. Della contestazione e degli atti conseguenti l'Autorità dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.

Art. 14

(Programmazione delle attività del Comitato)

1. Entro il 30 settembre di ogni anno il Comitato presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario. La parte del programma relativa alle funzioni delegate è presentata anche all'Autorità. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette il programma di attività al Presidente della Regione e alla Commissione consiliare competente.

2. L'Ufficio di Presidenza, previa discussione cui partecipa anche il Presidente del Comitato, esamina ed approva il programma. I mezzi e le risorse da iscrivere nella previsione di spesa del bilancio del Consiglio regionale sono determinati in conformità al programma di attività.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato presenta al Consiglio regionale e all'Autorità:

a) una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale nonché sull'attività svolta nell'anno precedente;

b) il rendiconto della gestione della propria dotazione finanziaria che è allegato al rendiconto annuale del Consiglio regionale.

4. La relazione di cui al comma 3, lettera a), è trasmessa dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Regione.

5. Il Comitato, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, rende pubblici il programma di attività e la relazione annuale di cui al comma 3, lettera a), attraverso gli strumenti informativi ritenuti opportuni.

Art. 15

(Collaborazione con gli enti locali)

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza correlata alle funzioni gestionali e di controllo di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), gli enti locali comunicano al Comitato i provvedimenti di competenza concernenti le postazioni emittenti radiotelevisive, nonché gli impianti di radiotrasmissione, o di ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile o di ogni altra sorgente di emissioni radioelettriche.

Art. 16

(Dotazione organica)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con l'Autorità individua, all'interno delle strutture del Consiglio regionale, la struttura di supporto al Comitato. Tale struttura è posta alle dipendenze funzionali del Comitato ed opera in piena autonomia rispetto al restante apparato regionale. La struttura può essere integrata, previa intesa sulle modalità e le procedure di integrazione tra l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente del Comitato, dall'apporto permanente o speciale di altri uffici regionali.

2. La dotazione organica della struttura di cui al comma 1 è determinata d'intesa con l'Autorità e l'assegnazione del relativo personale e delle risorse è approvata secondo le vigenti norme regionali sull'organizzazione del Consiglio regionale.

3. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Comitato può attivare rapporti di collaborazione con soggetti od organismi di riconosciuta indipendenza e competenza, nell'ambito delle previsioni di spesa contenute nel programma approvato dall'Ufficio di Presidenza.

Art. 17

(Gestione amministrativa, economica e finanziaria)

1. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il Comitato gode di autonomia gestionale.

2. Gli atti per la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa riguardanti l'attività del Comitato sono di competenza del dirigente responsabile della struttura di supporto, sulla base degli indirizzi impartiti dal Comitato.

3. Il dirigente di cui al comma 2 è nominato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, previa intesa con il Presidente del Comitato. Esso è soggetto alla responsabilità prevista per i dirigenti regionali e risponde del suo operato al Presidente del Comitato.

Art. 18

(Abrogazione)

1. La legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85 è abrogata.

Art. 19

(Norma di coordinamento)

1. Ove in leggi regionali figuri la locuzione "Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi", tale locuzione deve intendersi sostituita con "Comitato regionale per le comunicazioni".

Art. 20

(Modificazione alla legge regionale 26 maggio 1998, n. 41)
Articolo abrogato dall'art. 22 della L.R. 18 aprile 2008, n. 11.
Sostituiva la lettera d) del comma 1 dell'art. 10 della L.R. 26 maggio 1998, n. 41

Art. 21

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione, alla elezione dei membri del Comitato ed alla nomina del suo Presidente si provvede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Nelle more dell'adozione del regolamento interno di cui all'articolo 9, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per il Co.Re.Rat.
3. All'eventuale incremento della dotazione organica di cui all'articolo 16 si provvede con la legge finanziaria per l'anno 2002.

Art. 22

(Norma finanziaria)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è valutato in lire 300 milioni (euro 154.937) per l'anno 2001 e in annui euro 420.000 a decorrere dall'anno 2002.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nell'obiettivo programmatico 1.1.1. "Consiglio regionale" e si provvede per l'anno 2001 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti", dell'obiettivo programmatico 3.1. "Fondi globali", a valere sull'accantonamento previsto al punto A.1 "Istituzione del Co.Re.Com", dell'allegato 1 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2001. A decorrere dall'anno 2002:
 - a) quanto a euro 155.000 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti", dell'obiettivo programmatico 3.1. "Fondi globali", a valere sull'accantonamento previsto al punto A.1 "Istituzione del Co.Re.Com", dell'allegato 1 del bilancio di previsione pluriennale della Regione per gli anni 2001/2003;
 - b) quanto a euro 265.000 grava sul bilancio del Consiglio regionale e trova copertura nello stanziamento iscritto sul capitolo 20000 "Fondo per il funzionamento del Consiglio regionale" dell'obiettivo programmatico 1.1.1. "Consiglio regionale" del bilancio di previsione pluriennale della Regione per gli anni 2001/2003.
3. Le risorse trasferite dall'Autorità per l'esercizio delle funzioni delegate previste all'articolo 13 sono iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio del Consiglio regionale.
4. Nel bilancio del Consiglio regionale, di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2011, n. 3 (Disposizioni in materia di autonomia funzionale e nuova disciplina dell'organizzazione amministrativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 30 luglio 1991, n. 26

(Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale)), sono inserite apposite voci di spesa per l'attività e le funzioni, proprie e delegate, del Comitato.

5. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.